

**CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE  
SOMMARIO**

- 1 Definizioni**
- 2 Condizioni Generali di Assicurazione**
- 3 Norme che regolano l'assicurazione perdite pecuniarie**

## Definizioni

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
Assicurazione	il contratto di assicurazione;
Contraente	il soggetto che stipula l'assicurazione;
Indennizzo	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Intermediario	Agenzia di assicurazione o mediatore di assicurazioni (broker) abilitati alla gestione della polizza;
Franchigia	la somma che, per ogni sinistro, viene dedotta dall'ammontare dell'indennizzo e resta a carico dell'Assicurato;
Polizza	il documento che prova l'assicurazione;
Premio	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
Rischio	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
Scoperto	la parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato espressa in percentuale;
Sinistro	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
Società	INA ASSITALIA S.p.A. - Corso d'Italia 33 - Roma

## Condizioni Generali di Assicurazione

### Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

### Art. 2 - Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ( art. 1910 C.C. ).

### Art. 3 - Decorrenza della Copertura, Pagamento e Regolamento del premio

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del 01 aprile 2009. Il pagamento del premio viene dilazionato in tre rate, che saranno corrisposte nei seguenti termini:

I rata Euro 100.000,00 entro il giorno 20.04.2009.

II rata Euro 250.000,00 entro il giorno 20.06.2009

III rata Euro 450.000,00 entro il giorno 20.08.2009

Per ogni ulteriore variazione/modifica che determini corresponsione di premio, lo stesso dovrà essere versato entro 60 giorni dal ricevimento del relativo documento contrattuale.

Se il Contraente non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Resta convenuto tra le Parti che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento quella dell'atto che conferisce tale ordine all'ufficio preposto per i pagamenti del Contraente, a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto alla Società, anche per il tramite del Broker Marsh S.p.A.

Fermo il premio minimo annuo lordo pari ad € 800.000 (premio P 1) comunque acquisito dalla Società, si precisa che il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabile ed anticipato nei termini sopra esposti; il Contraente Acque S.p.A. si impegna a comunicare alla Società entro il 20/10/2009, e a partire da tale data con cadenza bimestrale, il numero di adesioni effettive, al netto di eventuali cessazioni o rinunce; sulla base di tale numero ed applicando il premio per utenza contrattualmente previsto si procederà al calcolo del premio lordo dovuto (P 2) : l'eventuale regolazione attiva sarà determinata dalla differenza tra il premio P2 e il premio P1. Per le nuove utenze il conteggio del premio sarà calcolato in dodicesimi.

La differenza attiva risultante dalla regolazione deve essere pagata nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.”

#### **Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **Art. 5 - Aggravamento del rischio**

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

#### **Art. 6 - Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato ai sensi dell' art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

#### **Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro**

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Intermediario alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro dieci giorni da quando ne ha avuto la possibilità ai sensi dell'art. 1913 C.C.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

#### **Art. 8 - Recesso in caso di sinistro**

Dopo la definizione di ciascun sinistro e fino al 30° giorno dell'eventuale pagamento o chiusura definitiva, la Società può recedere dall'assicurazione mediante lettera raccomandata A.R. da inoltrarsi con preavviso di 120 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa.

#### **Art. 9 - Proroga dell'assicurazione**

La presente assicurazione cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

#### **Art. 10 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **Art. 11 - Rinvio alle Norme di Legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

## Norme che Regolano L'assicurazione In Generale

### **Art.12 - Oggetto dell'assicurazione**

La Società si obbliga a risarcire all'Assicurato nei modi e nei termini previsti dal presente contratto l'addebito delle perdite d'acqua computate alla Società Acque S.p.A. di Pisa nelle bollette di pagamento.

### **Art.13 - Utenti Assicurati**

Sono assicurati tutti gli Utenti serviti direttamente dalla Società Acque S.p.A., siano essi persone fisiche o giuridiche, che abbiano aderito (tramite espressione del principio del silenzio assenso) alla garanzia prestata con la presente polizza.

Vengono escluse le utenze relative ai cantieri edili e tutti coloro che usufruiscono di forniture straordinarie temporanee. L'Utente assicurato pagherà il premio consuntivo commisurato al numero delle concessioni a lui riferite.

Per quanto concerne le utenze condominiali che servono più unità immobiliari, ogni unità verrà considerata come titolare di una concessione.

### **Art. 14 - Massimali**

Il massimale per sinistro è stabilito in € 10.000,00 per le utenze domestiche ed € 10.000,00 per le altre utenze.

Il limite massimo di risarcimento per tutti i sinistri denunciati nell'annualità assicurativa non potrà comunque essere superiore all'importo pari ai premi lordi complessivamente corrisposti (compresi i premi di regolazione) dal Contraente nell'annualità di competenza.

Si precisa che qualora una stessa utenza fosse colpita da tre sinistri negli ultimi 24 mesi, la Società escluderà automaticamente tale utenza dalla copertura.

### **Art. 15 - Letture**

Il Contraente si obbliga ad effettuare almeno 2 letture annue per ogni utenza assicurata, in assenza delle quali non si procederà alla liquidazione del danno.

### **Art. 16 - Decorrenza**

La garanzia è operante a favore degli assicurati regolarmente allacciati alla rete di distribuzione dell'acqua a far data dalle ore 24 del giorno di adesione.

Sono risarcibili i danni rilevati successivamente alla adesione e comunque risalenti in occasione ed al tempo dell'ultima bolletta.

Per gli utenti che venissero allacciati alla rete di erogazione dell'acqua in tempi successivi, la copertura decorre dal momento in cui l'azienda erogatrice ha autorizzato l'utilizzazione dell'impianto, sempre che gli stessi abbiano aderito alla copertura assicurativa.

### **Art. 17 - Adeguamento automatico**

Qualora si constatasse in occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto che le tariffe applicate dalla Soc. Acque S.p.A. hanno subito un aumento pari o maggiore del 10% rispetto a quello in vigore al momento della stipulazione del contratto, verrà in egual misura adeguato anche il costo della polizza per il nuovo periodo.

### **Art. 18 - Definizione di perdita d'acqua**

La perdita d'acqua deve derivare da una rottura verificatasi a valle del contatore sull'impianto interno di utilizzazione, anche in conseguenza di vetustà o corrosione delle tubazioni di adduzione.

La perdita deve avvenire in parte dall'impianto interrata o sepolta nella muratura o nel conglomerato cementizio ed in ogni caso non in vista e non rilevabile esternamente in modo diretto ed evidente.

Non viene considerata "perdita d'acqua" quella conseguente all'anormale funzionamento dei rubinetti di qualsiasi tipo, degli impianti di sollevamento e di autoclave e degli impianti di utilizzazione degli scarichi. La "perdita d'acqua" per essere considerata tale deve avere fatto registrare un consumo superiore al 40% di quello avuto nello stesso periodo dell'anno precedente e/o in alternativa, in mancanza di riscontro, alla media degli ultimi 12 mesi. Per le

nuove utenze la perdita deve far registrare un consumo superiore al 50% del consumo medio di analoghe utenze ragguagliate al medesimo periodo.

#### Art. 19 – Denuncia di sinistro

L'Utente che constati o gli sia fatto rilevare l'esistenza di una perdita d'acqua, deve immediatamente procedere alla riparazione della rottura, conservando la prova dell'intervento effettuato, ed avvisare tempestivamente la Soc. Acque S.p.A..

#### Art. 20 – Liquidazione del danno

La Soc. Acque S.p.A. periodicamente con cadenza quadrimestrale fornirà alla Compagnia una distinta dalla quale risulti:

- A. Il nominativo e l'indirizzo dell'utente che ha aderito e relativa data di adesione;
- B. Il nominativo ed il relativo indennizzo dell'utente che ha subito il danno;
- C. L'entità di metri cubi delle singole perdite;
- D. L'ammontare del danno valutato in conformità di quanto stabilito.

La Compagnia provvederà al rimborso direttamente alla Società Acque S.p.A. entro 30 giorni dalla data di presentazione della suindicata distinta.

#### Art.21 – Tariffa di riferimenoi liquidazione sinistri

Il prezzo di riferimento che le Parti attribuiscono ad ogni m3 di acqua per la quantificazione del sinistro e la relativa liquidazione, sia per utenze domestiche che per non domestiche, ammonta ad € 1,158.

#### Art. 22 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (artt. 1892,1893, e 1894 C.C.)

La presente assicurazione opererà in eccedenza rispetto ai massimali di garanzia indicati in qualsiasi altra Assicurazione che comunque copra il medesimo rischio, sia nella sua globalità sia nei confronti dei singoli soggetti assicurati in base alla presente assicurazione.

#### Art. 23 – Rimborso del premio

Qualora uno o più utenti, a seguito di una sentenza emessa, chiederanno l'esclusione dalla copertura, la Società e la Compagnia si impegnano a rimborsare in sede di regolazione premio l'intero premio annuo, solo nel caso in cui non siano stata presentata alcuna richiesta di risarcimento danni ai sensi della presente polizza.

#### Art. 24 - Altre assicurazioni

L'Assicurato è esonerato dal dover comunicare alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altra assicurazione per lo stesso rischio. In caso di sinistro, l'Assicurato deve dare avviso agli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. (art. 1910 C.C.).

IL CONTRAENTE / ASSICURATO

**ACQUE S.p.A.**  
Sede Leg. Via Garigliano, 1  
50053 EMPOLI (Fi)  
Sede Amm.: Via A. Bellatalla, 1  
56121 OSPEDALETTO (Pi)  
Tel. 050.843111 - Fax 050.843260  
051.75700482

Agli effetti dell'art. 1341 ce. il sottoscritto dichiara di approvare spe

INA ASSITALIA SPA

**INA ASSITALIA SpA**  
Gli Agenti Generali di Fisa

*Luca... ..*

cificatamente le disposizioni dee seguente articolo Norme che regolano l'assicurazione in generale:

art. 8 Diritto di recesso della Società dopo ogni denuncia di sinistro

IL CONTRAENTE **ACQUE S.p.A.**  
Sede Leg. Via Garigliano, 1  
50053 EMPOLI (Fi)  
Sede Amm.: Via A. Bellatalla, 1  
56121 OSPEDALETTO (Pi)  
Tel. 050.843111 - Fax 050.843260  
P. IVA e Cod. Fisc. 05175700482